



## **CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

**PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEI  
SISTEMI DI ANALISI (ANALIZZATORI E STRUMENTAZIONE) INSTALLATI  
PRESSO L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE  
DI SILEA SPA**

#### **Art. 1 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto.

#### **Art. 2 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione della fornitura e posa in opera. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

#### **Art. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà aver presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente procedura, l'Appaltatore costituisce cauzione, secondo le modalità previste all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni della presente procedura da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che Silea avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

Silea ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui Silea abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della presente procedura.

La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori/fornitura, risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 4 - PAGAMENTI**

L'importo contrattuale verrà liquidato in rate trimestrali posticipate di Euro 38.000,00.=, IVA esclusa, previa presentazione fattura.

Il canone posticipato parte dalla rata di Aprile.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione della fornitura. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i

successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Ai sensi art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di ultimazione generale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La ritenuta di garanzia dello 0,5% viene operata per tutti i contratti di servizi e fornitura in forma continuata.

#### **Art. 5 - PENALI e RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Per eventuali inadempienze contrattuali, sarà facoltà di Silea stabilire l'importo della corrispondente penalità pecuniaria in misura variabile tra 500 € e 2.000 €, sulla base della gravità e delle responsabilità accertate.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Qualora venga riscontrata dal competente Ufficio l'insorgere di casi di inadempimento, questo procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico dell'appaltatore, con l'invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica.

Silea SpA si riserva il diritto di detrarre le penali dal corrispettivo o dalla cauzione.

Nel caso in cui la detrazione venga applicata sulla cauzione l'Appaltatore avrà l'obbligo di immediata reintegrazione.

*Silea avrà inoltre facoltà di considerare risolto il contratto nei seguenti casi:*

1. apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata a carico dell'Appaltatore;
2. altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
3. consegna e/o installazione, anche parziale, dell'attrezzatura effettuata con oltre 15 giorni solari di ritardo rispetto ai termini concordati;

4. mancato adeguamento alle specifiche tecniche e/o sostituzione dell'attrezzatura la cui fornitura è stata contestata, entro 15 giorni solari dalla data della comunicazione di contestazione;

5. in tutti gli altri casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione mezzo PEC da parte di Silea di volersi avvalere della clausola risolutiva, con l'applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale residuo, fatto salvo l'importo massimo attribuibile alle penali di cui ai precedenti articoli.

#### **Art. 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Si rimanda a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto, parte tecnica.

#### **Art. 7 - RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231, gestione, controllo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il mancato rispetto di tali principi comporta l'automatica risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, nonché il Decreto Legislativo 36/2023 s.m.i. per quanto applicabili, ed ogni altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio.

#### **Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY E NOMINA QUALE SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso a causa ed in occasione dell'esecuzione dell'appalto vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza ed impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

1. verificare e controllare che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e coordinarne tutte le operazioni;
2. individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;

3. impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;

4. adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati anche su indicazione di Silea Spa;

5. garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

6. sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.

Le informazioni, i dati e le conoscenze non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione.

L'Appaltatore dichiara di possedere le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al Regolamento UE 2016/679; in ogni caso si precisa che al momento della cessazione del rapporto contrattuale i dati reperiti dovranno essere prontamente cancellati e distrutti da parte dell'Appaltatore.

Alle disposizioni di cui ai commi che precedono saranno tenuti anche eventuali subappaltatori individuati conformemente alle disposizioni di cui al presente Capitolato.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, Silea avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Quanto invece al trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore a Silea per l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i predetti dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati da Silea ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 10 - FORO COMPETENTE**

L'affidamento della fornitura è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana.

Per eventuali controversie, non risolte in via amichevole, relative alla presente procedura di gara si farà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e/o al Foro di Lecco restando esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Tutte le spese di scritturazione, bollo ed eventuale registrazione relative alla stipulazione del contratto resteranno a carico dell'aggiudicatario.

E' altresì a carico dell'aggiudicatario ogni altro eventuale onere relativo al documento contrattuale, ad eccezione dell'IVA, che rimarrà a carico della stazione Appaltante.

### **Art. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

### **Art. 13 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE**

Silea S.p.a. ha ottenuto la certificazione di un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 45001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione ed il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standard prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

**Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al D. Lgs. N. 36/2023.